

ASSOCIAZIONE PENSIONATI LOMAGNESI APS



STATUTO

Il presente documento è stato redatto in conformità ai requisiti del D.Lgs. 117/2017

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017

* * *

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1 E' costituita l'associazione denominata

"ASSOCIAZIONE PENSIONATI LOMAGNESI APS"

- Associazione di Promozione Sociale –

disciplinata dal presente statuto e che agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura

Art. 2 L'Associazione ha sede in Lomagna , p.zza Don Angelo Limonta n.9

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 3

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare , nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera "l" dell'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117 "Codice del Terzo Settore"

Più specificatamente l'Associazione :

- a) Promuove iniziative intese allo sviluppo di una efficace solidarietà umana con un profondo richiamo ai valori morali, sociali e culturali al fine di accrescere il grado di sensibilità ai problemi dei pensionati e degli anziani ;
- b) Promuove e sostiene momenti di formazione ed informazione permettendo l'acquisizione di nuovi comportamenti in ordine alla prevenzione, alimentazione, igiene, cura ed assistenza , tesi a migliorare le condizioni di vita e di salute dei pensionati e degli anziani ;
- c) Programma e gestisce momenti di attività educativi, ricreativi e creativi, coinvolgendo le capacità di ognuno per dare un senso al tempo libero soddisfacendo i bisogni dei pensionati ;
- d) Promuove attività di volontariato nel settore dei servizi sociali e dell'assistenza domiciliare ai pensionati ;
- e) Collabora con enti pubblici e religiosi operanti nel Comune di Lomagna.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

Art. 4 La durata dell'Associazione è illimitata

SOCI

Art. 5 Possono diventare soci dell'Associazione i pensionati e coloro che si prefiggono finalità e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione stessa.

Possono essere ammessi all'Associazione, con la qualifica di soci onorari, tutti coloro che ne condividono e favoriscono gli scopi.

Tutti i soci godono gli stessi diritti ed hanno gli stessi doveri.

Tutti i soci avranno diritto di frequentare i locali dell'Associazione rispettando comunque le limitazioni previste dal "Regolamento interno"

L'attività prestata da tutti i soci sarà sempre personale, spontanea e gratuita e volta esclusivamente a fini di solidarietà

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità eventualmente previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Art. 6 La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi :

- Per dimissioni;
- Per aver contravenuto alle norme ed agli obblighi statutari o per qualsiasi altro motivo che comporti indegnità;
- Per morosità, ove questa venga dichiarata dal Consiglio.

Art. 7 Annualmente ogni socio dovrà versare la quota sociale determinata dal Consiglio Direttivo

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 8 Il patrimonio è costituito :

- a) Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- c) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività :

- d) Da contributi degli aderenti ;
- e) Da contributi di privati
- f) Da contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti ;
- g) Da contributi di organismi internazionali ;
- h) Da donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incrementare il patrimonio dell'Associazione
- i) Da rimborsi derivanti da convenzioni ;
- j) Da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- k) Da entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

Art. 9 L'esercizio finanziario chiude al trentun (31) dicembre di ogni anno

Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio

ORGANI SOCIALI

Art. 10 Gli organi dell'Associazione sono :

- L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci ;
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente ;
- Il Segretario ;
- Il Tesoriere.

Le cariche sono elettive e gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo, ad essa sono demandate tutte le scelte fondamentali della vita associativa.

In sede **ordinaria** l'assemblea provvede :

- a) All'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ;
- b) All'approvazione dei programmi di attività da svolgere ;
- c) All'elezione del Consiglio Direttivo ;
- d) A decidere sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

In sede **straordinaria** l'assemblea provvede :

- a) A deliberare sulle modifiche statutarie ;
- b) A deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio ;
- c) A deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo ed in forza di disposizioni di legge.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

Art. 12

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente almeno una volta l'anno entro il trentun (31) maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, per decisioni del Consiglio Direttivo e quando ne faccia richiesta motivata al Presidente almeno un decimo dei soci.

L'assemblea viene convocata, con preavviso di almeno sette giorni, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio oppure mediante affissione, all'interno ed all'esterno dei locali dell'Associazione, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

Art. 13

Per la validità delle riunioni dell'assemblea ordinaria è prevista in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il versamento della quota sociale.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Art. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in assenza, dal Vice Presidente.

Per ogni argomento il Presidente stabilisce la norma di votazione.

Di ogni assemblea sarà redatto dal Segretario un verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Le deliberazioni prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15

Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di sette ad un massimo di sedici membri nominati dall'assemblea e il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili,

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri :

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

In caso di dimissioni di uno o più membri, il Consiglio è comunque da considerarsi pienamente legittimato sino a che il numero dei suoi componenti non sia inferiore a quanto stabilito all'art.15

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le sedute del consiglio sono pubbliche e chiunque vi può assistere , senza diritto di intervento. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo ha, inoltre, il compito di :

- a) Deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso ;
- b) Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea gestendo le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
- c) Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario ;
- d) Fissare il contributo associativo ;
- e) Deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci ;
- f) Provvedere all'elaborazione del Regolamento Interno ;
- g) Dare parere su quanto viene sottoposto al suo esame ;
- h) Collaborare con l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune e coordinare i rapporti tra l'Associazione ed il Comune

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art. 17

• L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

• Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

PRESIDENTE

Art. 18

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte a terzi.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

SEGRETARIO

Art. 19

Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e resta in carica contestualmente al Direttivo stesso.

Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza.

Il Segretario avrà cura particolare di mantenere contatti di carattere continuativo con gli Uffici pubblici e privati e con gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione. Egli redige i verbali dell'assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

TESORIERE

Art. 20

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Tesoriere. Egli opera sulla base delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio Direttivo.

LIBRI SOCIALI

Art. 21

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

CONTROVERSIE

Art. 22

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre membri dei quali due nominati dai contendenti ed il terzo scelto di comune accordo dagli Arbitri designati dalle parti.

Il Collegio Arbitrale giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

SCIoglimento- DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 23

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

RINVIO

Art. 24

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

